

Regolamento

Composizione e funzionamento della Commissione Servizi Sociali

ART. 1 – La commissione ha carattere consultivo ed esprime parere e suggerimenti in merito al problema di competenza occupandosi dei seguenti compiti:

- Assistenza alle persone anziane, agli invalidi ed ai portatori di handicap;
- Assistenza ed affido di minori;
- Piano ai servizi sociali
- Verifica sull'attuazione e sull'applicazione del presente Regolamento.

ART. 2 – La Commissione è composta da:

- Il Presidente nominato dal Sindaco;
- Cinque membri residenti nel comune di Ubiale Clanezzo, di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza consiliare. In caso di mancata indicazione dei membri la commissione procederà regolarmente nelle sue convocazioni con quanti designati.

ART. 3 – La Commissione resta in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 4 – Il Presidente della Commissione:

- Convoca e presiede le riunioni della stessa;
- Comunica alla giunta municipale la composizione della commissione con i nominativi dei componenti indicati dai gruppi consiliari e le proposte scaturite dalle riunioni della stessa;
- Fissa l'ordine del giorno delle riunioni;
- Nomina il segretario che dovrà redigere il verbale delle riunioni. I verbali sono sottoscritti anche dal Presidente della Commissione.

ART. 5 – Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della stessa, previo accordo con il Presidente.

ART. 6 – La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente mediante avviso recapitato almeno cinque giorni prima della seduta o su richiesta dei 2/3 dei componenti la commissione, oppure su espressa richiesta del Sindaco. Della convocazione è data comunicazione entro lo stesso termine al Sindaco, il quale potrà partecipare senza però vantare diritto di voto.

ART. 7 – Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri oppure, in assenza, a maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di votazioni paritarie prevale il voto del Presidente.

ART. 8 – Il Presidente o il Sindaco, direttamente o su proposta dei membri della Commissione, per particolari problemi potrà interpellare o convocare tecnici ed esperti, i legali rappresentati di Enti, Istituzioni, Associazioni ed altre Commissioni comunali, nel rispetto delle disposizioni di legge che in particolare vietano l'assunzione di spese senza l'apposito provvedimento d'impegno.

ART. 9 – Il Commissario che si assenta alle convocazioni della Commissione per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto. Il Presidente comunicherà per iscritto, al Commissario, l'avvenuta decadenza, informando di ciò la giunta comunale. Il gruppo di appartenenza dovrà sostituire il membro decaduto.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.